

STATUTO DELLA PROVINCIA REGIONALE DI ENNA



TITOLO I° PRINCIPI PROGRAMMATICI E GESTIONALI

ART. 1 - Costituzione della Provincia Regionale

1. La Provincia Regionale di Enna é costituita ai sensi della L.R. n.9/86 dall'aggregazione in libero consorzio dei comuni di: Enna, Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, Villarosa.

É ente autonomo intermedio tra i Comuni e la Regione - Promuove e coordina lo sviluppo della Comunità Provinciale ed esercita la propria autonomia nel rispetto della Costituzione, dello Statuto della Regione Siciliana, delle leggi e del presente statuto.

ART.2 - Elementi costitutivi

1. La Provincia Regionale, ente pubblico territoriale, realizza l'autogoverno della comunità consortile, ispirando la propria azione politica e amministrativa ai principi della programmazione e della buona amministrazione.

2. Sovrintende all'ordinato sviluppo economico e sociale della comunità, favorendo e sviluppando i rapporti di collaborazione con i Comuni e gli altri Enti, anche attraverso le varie forme associative, per realizzare servizi ed opere nell'interesse della intera comunità.

3. Favorisce e promuove le libere forme associative e cooperative e la partecipazione dei cittadini alla propria attività amministrativa, garantendo la pubblicità dei suoi atti, l'informazione e l'accesso ai documenti amministrativi da parte dei cittadini.

4. Nell'ambito delle sue competenze, favorisce il pieno sviluppo della persona e l'eguaglianza dei cittadini, anche attraverso iniziative che tendano ad affermare il diritto alla qualità e ai tempi della vita, con particolare attenzione agli anziani, ai minori, ai tossicodipendenti, ed ai portatori di handicaps. Persegue la tutela della famiglia, l'obiettivo delle pari opportunità fra uomini e donne, secondo il principio dell'eguaglianza nella diversità. A tal fine promuove azioni positive, tese a rimuovere gli ostacoli che ne impediscano l'effettiva realizzazione.

5. Aderisce ai principi della solidarietà e della cooperazione internazionale e, nell'aspirazione alla costruzione di una società multietnica e multiculturale, favorisce la piena integrazione degli stranieri extracomunitari.

6. La Provincia intende concorrere ad un equilibrio di pace in Europa e nel mondo. Si qualifica provincia d'Europa e conforma la propria azione ai principi di diritto internazionale e comunitario, secondo il dettato della Costituzione della Repubblica.

7. Persegue un'attiva tutela e valorizzazione dell'ambiente e del patrimonio storico, archeologico e artistico, promuovendo interventi di conservazione del territorio, ricercando il coinvolgimento delle comunità locali nel mantenimento degli equilibri

ecologici.

8. La Provincia Regionale concorre, altresì, nei modi stabiliti dalla Legge, alla determinazione degli obiettivi e delle scelte dei piani e dei programmi socio-economici generali e settoriali della Regione ed alla formazione del piano urbanistico regionale, coordinando, a tal fine, le esigenze e le proposte dei Comuni e formulando proposte in conformità alle vocazioni prevalenti del proprio territorio, specie per quanto riguarda lo sviluppo delle attività produttive.

ART.3 - Territorio, gonfalone e stemma

1. La Provincia Regionale ha per capoluogo la città d'Enna e comprende i territori dei Comuni consociati. La Provincia Regionale ha un proprio gonfalone ed uno stemma. L'uso dello stemma e del gonfalone é disciplinato dal Regolamento.

2. Lo stemma è costituito "D'azzurro alla dea Cerere. Lo scudo fregiato da ornamenti di Provincia". Il Gonfalone si identifica con "drappo di colore azzurro bordato, in basso, da filetto colore oro, caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione, centrata, in oro *Provincia di Enna*".

ART.4 - Funzioni

1. Il principio di sussidiarietà regola la titolarità delle funzioni proprie della Provincia e quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione. Tali funzioni possono essere svolte anche attraverso le attività adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e dalle loro formazioni sociali.

2. Nell'ambito delle sue competenze, la Provincia pone tra gli obiettivi primari della sua azione:

- a) il superamento degli squilibri territoriali, sociali ed economici;
- b) la difesa, la tutela e la valorizzazione del suolo, dell'ambiente, delle risorse idriche ed energetiche;
- c) la tutela e la valorizzazione dei beni culturali nell'integrità del relativo contesto;
- d) la piena attuazione del diritto allo studio e del diritto alla sicurezza;
- e) la valorizzazione delle risorse economiche e delle capacità professionali nei settori tradizionali e in quelli moderni favorendo lo sviluppo della cooperazione;
- f) il diritto al lavoro;
- g) un efficiente e razionale sistema di comunicazioni, che favorisca la mobilità delle persone, i traffici e l'integrazione territoriale privilegiando i servizi pubblici ed individuando forme alternative al trasporto in genere;
- h) il recupero delle tradizioni e delle culture locali;
- i) l'inserimento sociale e lavorativo dei portatori di handicaps;
- l) l'eliminazione delle barriere architettoniche;
- m) la promozione di azioni positive, per garantire pari opportunità fra i sessi;
- n) la promozione di una graduale e progressiva integrazione amministrativa, al fine di garantire l'erogazione di servizi decentrati sul territorio provinciale.

3. Per realizzare i suoi obiettivi, la Provincia organizza adeguate strutture amministrative sulla base dei principi della responsabilità dei dirigenti, dell'efficienza degli uffici e dei servizi, della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi.

ART.5 - Programmazione

1. La Provincia Regionale assume il metodo della programmazione per lo sviluppo equilibrato dell'economia e per lo sviluppo sociale della provincia, operando, di norma, sulla base di programmi, mediante i quali individua gli obiettivi, i tempi e le modalità degli interventi. Pone a fondamento della propria attività il principio di collaborazione con i Comuni e gli altri Enti Locali. Riconosce il diritto dei cittadini a partecipare alla formazione delle scelte programmatiche.

2. La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura ed Artigianato coordina, per i fini di cui all'art.2 del decreto legislativo luogotenenziale 21 Settembre 1944 n.315, la propria attività con gli interventi della Provincia Regionale.

3. I piani e le eventuali proposte di variazione dei consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione vengono sottoposti al parere del Consiglio della Provincia Regionale.

ART.6 - Obiettivi, finalità e vincoli

1. La Provincia Regionale, nell'esercizio delle sue funzioni e dei poteri conferiti dalla leggi nazionali e regionali, adotta un proprio programma poliennale, articolato in piani o progetti settoriali e territoriali, contenente gli obiettivi da perseguire, le priorità da osservare, gli interventi e le opere da realizzare, in rapporto alle risorse finanziarie comunque disponibili.

2. I Comuni concorrono alla formulazione del programma pluriennale e alla verifica dei risultati, nei modi stabiliti da apposito regolamento ed in conformità alle vigenti disposizioni legislative.

ART.7 - Modalità di gestione dei servizi

1. La Provincia Regionale svolge l'azione amministrativa secondo criteri di imparzialità ed immediatezza nelle procedure, al fine di realizzare il buon andamento e l'efficienza dei servizi. A tal fine adotta, in armonia con le disposizioni di legge, regolamenti per la disciplina delle proprie funzioni e delle relative modalità di applicazione, garantendo la partecipazione dei cittadini e delle formazioni sociali ai procedimenti amministrativi.

2. La Provincia Regionale, in armonia con le disposizioni legislative in vigore, può adottare forme diverse per la gestione dei propri servizi e di quelli eventualmente delegati dai Comuni.

3. Può delegare ai Comuni compresi nel proprio territorio o a Consorzi intercomunali l'esercizio di funzioni amministrative di interesse locale, disciplinando i relativi rapporti finanziari sulla base di intese con i Comuni o Consorzi interessati.

4. Può stabilire con i Comuni compresi nel proprio territorio gestioni comuni e, ove necessario, può chiederne al Presidente della Regione la costituzione obbligatoria.

5. Può promuovere la costituzione di aziende speciali e di istituzioni, dotate di autonomia gestionale.

6. Può promuovere la costituzione di società per azioni a prevalente capitale pubblico, qualora, in relazione alla natura del servizio da erogare, si renda opportuna la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

7. Può partecipare, provvedendo anche alla loro costituzione, a società di capitali per le finalità previste dall'art.11 della legge regionale 30 marzo 1998, n.5 senza il vincolo della proprietà maggioritaria pubblica.

ART.8 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento, che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o, comunque, di due o più tra i soggetti predetti, il Presidente della Provincia, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. Per quanto attiene la disciplina dell'accordo di programma si rinvia alle disposizioni contenute nell'articolo 27 della legge 8/6/1990, n. 142, recepito con l'articolo 1 -lettera e) della L.R. 11/12/1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.9 - Albo Pretorio on line

1. La Provincia Regionale ha un albo Pretorio on-line per la pubblicazione degli atti e dei provvedimenti per i quali disposizioni di legge o di regolamento prevedono l'obbligo di pubblicazione avente effetto di pubblicità legale.

TITOLO II° FUNZIONI AMMINISTRATIVE

ART.10 - Modalità di svolgimento delle funzioni

1. La Provincia Regionale provvede allo svolgimento delle funzioni di cui agli articoli seguenti, nell'ambito delle funzioni di programmazione, di indirizzo e di coordinamento della Regione, per la realizzazione di opere aventi carattere ed interesse sovracomunale.

2. Svolge le funzioni trasferite dalla Regione, applicando le leggi regionali che le regolano e tenendo conto del fatto che, in sostituzione della Regione, é competente a provvedere la Provincia.

ART.11 - Servizi sociali e culturali

1. La Provincia, relativamente ai servizi sociali e culturali, provvede:

- a) all'assistenza ai ciechi ed ai sordomuti rieducabili, di cui all'art.12 della Legge Regionale 33/91; alla realizzazione di strutture e servizi assistenziali di interesse sovracomunale, utilizzando anche le istituzioni socio-scolastiche permanenti già gestite ai sensi dell'art.2 e della Legge Regionale 5/8/1982 n.93;
- b) alla distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento e provvista del personale degli istituti di istruzione media di secondo grado, nei limiti della vigente legislazione;
- c) alla promozione, negli ambiti di competenza ed in collaborazione con gli organi collegiali della scuola, del diritto allo studio;
- d) alla promozione ed attuazione, nell'ambito provinciale, di iniziative ed attività di formazione professionale, realizzando infrastrutture per la formazione professionale;
- e) alla individuazione e censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio provinciale;
- f) alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali;
- g) all'acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all'art.21, secondo e terzo comma, della Legge Regionale 1/8/1977 n.80.
- h) alla promozione e sostegno di manifestazioni ed iniziative artistiche, culturali, sportive e di spettacolo di interesse sovracomunale.

2. Per l'esercizio delle funzioni, di cui alle precedenti lettere d), e), f), g) la Provincia si avvale degli organi periferici dell'amministrazione regionale dei beni culturali.

ART.12 - Sviluppo economico

1. La Provincia, per lo sviluppo economico, provvede:

- a) ad effettuare interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, compresa la concessione di incentivi e contributi;
- b) alla vigilanza sulla caccia e la pesca nelle acque interne;
- c) a concedere l'autorizzazione all'apertura degli esercizi di vendita al dettaglio, di cui

all'art.9 della Legge Regionale 22/7/1972 n.43.

ART.13 - Sviluppo turistico

1. La Provincia promuove lo sviluppo turistico e delle strutture ricettive, compresa la concessione di incentivi e contributi. Realizza opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale.

2. Avvalendosi dell'attuale azienda autonoma per l'incremento turistico, in armonia con il D.P.R. 27/8/1960 n.1044, sovrintende ad attività turistiche nell'ambito del territorio provinciale; coordina l'attività degli enti, istituzioni ed organizzazioni operanti nel settore a livello subregionale, svolge tutte le attività necessarie per promuovere ed incrementare il movimento dei forestieri, coordina e studia i problemi turistici, prospettando i provvedimenti intesi a favorire lo sviluppo dell'economia turistica e provinciale.

ART.14 - Organizzazione e Pianificazione del territorio

1. La Provincia Regionale adotta il piano di cui all'art.5 della L.R. 48/91 relativo:

- a) alla rete delle principali vie di comunicazione stradali, extraurbane, rurali e ferroviarie di interesse sovracomunale;
- b) alla localizzazione delle opere ed impianti di interesse sovracomunale.

2. I Comuni interessati hanno l'obbligo di adeguare i loro strumenti urbanistici alle previsioni del piano, in caso negativo le deliberazioni della Provincia Regionale costituiscono varianti rispetto agli strumenti urbanistici comunali.

3. La Provincia, per l'organizzazione del territorio, provvede alla costruzione e manutenzione della rete stradale regionale, infraregionale, provinciale, intercomunale, rurale, di bonifica e delle ex trazzere, assorbendo ogni competenza di altri enti su tali opere salvo le strade di interesse comunale.

4. Provvede alla costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale.

5. Organizza servizi di trasporto locale interurbano.

6. Esercita, con le modalità previste dalle vigenti leggi, le funzioni assegnate alla Comunità Montana, tendenti alla valorizzazione delle zone montane, secondo le finalità di cui alla legge 3/12/1971, n.1102, e successive modifiche, previo parere dell'assemblea consultiva dei Comuni Montani, eletta dai consigli dei Comuni interessati, con le modalità di cui agli artt.8 e 9 della Legge Regionale 30/11/1974 n.38.

ART.15 - Tutela dell'ambiente

1. La Provincia provvede alla protezione del patrimonio naturale, alla gestione di riserve naturali, alla tutela dell'ambiente e dell'attività di prevenzione e di controllo dell'inquinamento, anche mediante vigilanza sulle attività industriali e alla istituzione di una rete di rilevamento dell'inquinamento idrico ed atmosferico, di monitoraggio delle acque reflue e di vegetazione, di controllo e rilevamento delle attività sismiche. Realizza interventi per la difesa del suolo e la tutela idrogeologica, nonché la realizzazione di reti idropotabili con caratteristiche sovracomunali.

2. Provvede all'organizzazione e gestione dei servizi, nonché alla localizzazione e realizzazione di impianti di smaltimento dei rifiuti e di depurazione delle acque, quando i Comuni, singoli o associati, non possano provvedervi.

3. Dichiara il proprio territorio indisponibile per impianti nucleari e/o deposito di scorie nucleari.

ART.16 - Altre funzioni

1. La Provincia svolge le attribuzioni previste dalle leggi statali per le amministrazioni provinciali.

2. Esplica ogni altra attività di interesse provinciale in conformità alle disposizioni di legge e può essere organo di decentramento regionale e statale.

TITOLO III° ORGANIZZAZIONE ISTITUZIONALE

ART.17 - Organi della Provincia Regionale

1. Sono organi della Provincia: il Consiglio, la Giunta, il Presidente della Provincia.-

ART.18 - Consiglio Provinciale

1. L'elezione del Consiglio Provinciale, la composizione, la durata in carica, le attribuzioni, sono disciplinate dalla legge.

2. Nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, uno speciale regolamento disciplina gli istituti e le materie previsti dall'art.31 della legge 8 giugno 1990, n.142 come recepito con l'art.1 – lett. e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, modificato con l'art.6 della legge regionale 23 dicembre 2000, n.30.

3. Il regolamento di cui al precedente comma dovrà ispirarsi al principio dell'autonomia organizzativa e funzionale del Consiglio, prevedendo una idonea struttura di supporto per l'attività dell'organo e disciplinando la gestione delle risorse attribuite per il funzionamento del Consiglio stesso, dei gruppi consiliari e per le spese istituzionali connesse alla funzione.

ART.19 - Prima adunanza del Consiglio - Giuramento

1. Entro venti giorni dalla proclamazione degli eletti il Consiglio della Provincia Regionale tiene la sua prima adunanza.

2. La convocazione é disposta dal Presidente del Consiglio uscente con invito da consegnarsi almeno dieci giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

3. Qualora il Presidente del Consiglio non provveda, la convocazione é disposta dal Vice Presidente uscente e, in difetto, dal Consigliere nuovo eletto anziano per numero di preferenze individuali, il quale assume la presidenza provvisoria dell'adunanza sino all'elezione del nuovo Presidente.

4. Il Consigliere anziano per numero di preferenze individuali, appena assunta la presidenza provvisoria, presta giuramento con la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse della Provincia Regionale in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione".

5. Quindi invita gli altri Consiglieri a prestare giuramento con la stessa formula. I Consiglieri non presenti alla prima adunanza prestano giuramento nella seduta successiva, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni. Del giuramento si redige processo verbale.

6. I Consiglieri che rifiutano di prestare giuramento decadono dalla carica. La

decadenza é dichiarata dal Consiglio.

ART.20 - Elezione del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Provinciale

1. Il Consiglio Provinciale nella sua prima adunanza e, ove occorra, in quella immediatamente successiva procede, dopo le operazioni del giuramento, alla convalida ed alla eventuale surrogazione, all'esame di eventuali situazioni di incompatibilit , nonch , con votazioni separate, alla elezione nel suo seno del Presidente e del vicepresidente del medesimo collegio.

2. Nella prima votazione per l'elezione del Presidente necessita il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica. In eventuale successiva votazione   eletto il candidato che ha riportato il maggior numero di voti.

3. Dopo la elezione del Presidente si procede all'elezione del Vicepresidente. Il Vicepresidente   eletto con le stesse modalit  del Presidente. Il Vicepresidente dovr  essere espressione della minoranza politica di provenienza elettorale, cio  di quella che deriva dalla competizione elettorale.

4. In caso di assenza o impedimento il Presidente   sostituito dal Vicepresidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere presente pi  anziano per numero di preferenze individuali.

5. Il Presidente del Consiglio rappresenta il garante del corretto funzionamento dei rapporti tra il Presidente della Provincia Regionale, la Giunta Provinciale e il Consiglio. Egli assicura la tutela dei diritti dei Consiglieri e dei relativi gruppi.

ART.21 - Compiti, attribuzioni e prerogative del Presidente del Consiglio

1. Il Presidente del Consiglio:

- a) Convoca e presiede il Consiglio Provinciale e la Conferenza dei capigruppo;
- b) Dirige e coordina l'attivit  del Consiglio Provinciale;
- c) Cura la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio Provinciale assicurando una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, e l'attivazione delle Commissioni Consiliari;
- d) Firma, congiuntamente al Segretario Generale e al Consigliere presente pi  anziano per numero di preferenze individuali, i verbali e le deliberazioni del Consiglio Provinciale;
- e) Esercita altres  i poteri di cui all'art.185 dell'O.R.E.L..

ART.22 - Cessazione dalla carica del Presidente e del Vicepresidente del Consiglio Provinciale

1. Il Presidente ed il Vicepresidente del Consiglio cessano dalla carica per dimissioni, morte e decadenza o per revoca. La revoca del Presidente   deliberata dal Consiglio Provinciale secondo le modalit  stabilite dal presente statuto.

2. La mozione di revoca del Presidente deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati. La stessa sar  approvata dal Consiglio se, a seguito di votazione per appello nominale, riporter  il voto favorevole di almeno i due terzi dei componenti del

Consiglio con arrotondamento dei decimali al numero superiore e determinerà l'immediata cessazione dalla carica.

3. La mozione di revoca del Presidente può essere presentata, tra l'altro, in presenza di condotte realizzate all'interno del Consiglio provinciale ed in altre sedi che dimostrino un atteggiamento poco compatibile con il ruolo istituzionale superpartes proprio della carica e/o in presenza di azioni od omissioni commesse nell'esercizio delle funzioni inerenti la carica che compromettano in modo grave l'attività del Consiglio in quanto concretizzino disfunzioni sul piano organizzativo.

4. La mozione di revoca del Presidente è posta all'ordine del giorno del Consiglio entro e non oltre 20 giorni dalla sua presentazione. Il termine è perentorio e dalla sua inosservanza deriva la decadenza dalla carica.

5. Nel caso di cessazione contemporanea del Presidente e del Vicepresidente assume la Presidenza provvisoria il Consigliere più anziano per numero di preferenze individuali sino all'elezione del nuovo Presidente.

6. Le dimissioni dalla carica di Presidente e da quella di Vice Presidente vanno presentate al Consiglio, sono irrevocabili, immediatamente efficaci e non necessitano di presa d'atto.

7. In caso di dimissione, decadenza o morte, la seduta per la sostituzione deve tenersi entro 15 giorni. Il suddetto termine è da ritenersi ordinatorio.

ART.23 - Il Consiglio di Presidenza

1. Il Consiglio Provinciale provvede alla costituzione di un ufficio di presidenza composto dal Presidente e dal Vicepresidente.

2. Il Regolamento del Consiglio disciplina le modalità di partecipazione dei componenti dell'ufficio di presidenza del Consiglio ai lavori delle Commissioni Consiliari.

ART.24 - Modalità di convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio si riunisce secondo le modalità previste dal regolamento e viene presieduto e convocato dal Presidente dell'organo medesimo.

2. La convocazione del Consiglio é disposta anche per domanda motivata di un quinto dei Consiglieri in carica o su richiesta del Presidente della Provincia Regionale. In tali casi la riunione del Consiglio deve avere luogo entro venti giorni dalla richiesta.

3. La diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio nonché l'attivazione delle Commissioni Consiliari costituite spetta al presidente di tale collegio.

4. Nell'ordine del giorno sono iscritte, con precedenza le proposte del Presidente della Provincia, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non esitate nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno delle sedute successiva.

5. Il Presidente ed i componenti della Giunta della Provincia Regionale partecipano alla seduta del Consiglio senza diritto di voto.

6. Il Presidente della Provincia Regionale é tenuto a rispondere agli atti ispettivi dei componenti il Consiglio entro trenta giorni dalla presentazione dei medesimi presso la segreteria dell'ente.

7. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione se non sia stata iscritta all'ordine del giorno e se gli atti non siano stati messi a disposizione dei Consiglieri nei termini previsti dal regolamento.

ART.25 - Pubblicità delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, eccettuati i casi in cui, con deliberazione motivata, sia dal Consiglio stesso altrimenti stabilito. La seduta é segreta quando si tratti di questioni che implicino apprezzamenti o giudizi sulle qualità delle persone.

2. Il Consiglio si riunisce di regola nella sede della Provincia e può essere riunito per particolari motivi in sede diversa e comunque nell'ambito del territorio Provinciale, su determinazione del Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza dei capigruppo.

3. Le disposizioni regolamentari che disciplinano la convocazione del Consiglio devono ispirarsi ai seguenti principi:

- a) forma scritta degli avvisi;
- b) indicazione degli argomenti da trattare;
- c) termini congrui e certi delle riunioni;
- d) certezza della consegna degli avvisi.

4) E' consentita la convocazione del Consiglio Provinciale mediante modalità informatica.

ART.26 - Numero legale

1. Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica.

2. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un'ora della seduta in corso.

3. Qualora dopo la ripresa dei lavori non si raggiunga o venga meno di nuovo il numero legale, la seduta é rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente per la validità delle deliberazioni l'intervento di almeno un terzo dei consiglieri assegnati. Le eventuali frazioni, ai fini del calcolo, si computano per unità.

5. Nella seduta di cui al comma 4 non possono essere aggiunti argomenti a quelli già iscritti all'ordine del giorno.

ART.27 - Prerogativa dei Consiglieri. Decadenze

1. La posizione giuridica dei Consiglieri é regolata dalle leggi.

2. I Consiglieri, oltre al diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del Consiglio, hanno il diritto di interrogazione, interpellanza, mozione che esercitano nelle forme previste dal Regolamento.

3. I Consiglieri Provinciali, per l'effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Ente e degli atti preparatori in essi richiamati nonché di avere tutte le informazioni necessarie all'esercizio del mandato e di ottenere, senza spesa, copia degli atti deliberativi.

4. Ai consiglieri è trasmesso l'elenco delle deliberazioni adottate dalla Giunta in formato digitale.

5. I Consiglieri Provinciali non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Provinciale per incarichi in altri Enti, anche se in rappresentanza della Provincia.

6. I Consiglieri che non intervengono, senza giustificato motivo, a sei consecutive sedute del Consiglio, sono dichiarati decaduti.

7. La decadenza è deliberata dal Consiglio nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento ed è preceduta da formale contestazione delle assenze. La contestazione è effettuata dal Presidente del Consiglio e comunicata all'interessato nelle forme previste per la convocazione dei consiglieri. Essa deve contenere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a dieci giorni, entro il quale far valere le cause giustificative delle assenze. La proposta di decadenza non può essere sottoposta a deliberazione prima di quindici giorni dalla comunicazione all'interessato ed è votata a maggioranza assoluta dei consiglieri in carica mediante scrutinio segreto.

ART.27/BIS - Indennità di funzione

1. Ogni consigliere può chiedere che il complesso dei gettoni di presenza da lui percepiti in ragione dell'attività svolta sia trasformato in un'indennità di funzione, il cui valore è determinato in via generale da apposito atto deliberativo dell'organo competente, nell'ambito dei limiti stabiliti dalla normativa in materia.

2. Il regolamento sul funzionamento del consiglio definisce, per le indennità di funzione per i consiglieri, l'entità in forma percentuale e le modalità per l'applicazione di riduzioni alle stesse indennità in caso di non giustificata assenza dalle sedute degli organi collegiali.

ART.28 - Gruppi Consiliari

1. Ogni Consigliere deve far parte di un gruppo consiliare. L'appartenenza deriva dalla elezione nella lista.

2. La costituzione, la composizione, il funzionamento dei gruppi consiliari sono disciplinati dal Regolamento del Consiglio.

3. La Provincia Regionale assicura agli stessi, per l'assolvimento delle loro funzioni, idonee strutture, tenendo presenti le esigenze comuni a ogni gruppo e la consistenza numerica dei gruppi stessi.

4. É istituita la Commissione dei Capigruppo, denominata conferenza, quale organo consultivo del Presidente del Consiglio nell'esercizio delle sue funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

ART.29 - Commissioni Consiliari

1. Sono istituite Commissioni Consiliari permanenti, corrispondenti di norma ai settori in cui si articola l'attività amministrativa dell'Ente. Le Commissioni hanno funzioni istruttorie e consultive e di proporre deliberazioni da inserire all'ordine del giorno del Consiglio Provinciale, così come previsto all'art. 24, comma 4.

2. Le Commissioni debbono rispecchiare la consistenza numerica dei gruppi consiliari.

3. Il Regolamento del Consiglio disciplina le attribuzioni, la composizione, il funzionamento e i poteri delle Commissioni.

4. I pareri delle Commissioni sono obbligatori in tutte le materie di competenza del Consiglio Provinciale.

5. Si prescinde, comunque, dal parere ove lo stesso non sia reso entro dieci giorni dalla trasmissione della proposta al Presidente della commissione da parte del Presidente del Consiglio o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro cinque giorni dalla ricezione stessa. In casi eccezionali il parere può essere espresso in aula.

6. Il Consiglio può istituire, con le modalità previste dal Regolamento, Commissioni Consiliari speciali, con il compito di esperire indagini conoscitive e riferire all'assemblea su argomenti di particolare importanza per l'attività della Provincia.

7. Su richiesta motivata di un terzo dei Consiglieri assegnati, il Consiglio può istituire, con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, Commissioni Consiliari di inchiesta. Il Regolamento disciplina i poteri, la composizione e il funzionamento.

8. La Provincia Regionale di Enna garantisce le minoranze consiliari e quelle di carattere etnico e religioso nell'esercizio dei diritti e della partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica.

9. A tal fine, possono essere costituite dal Consiglio commissioni di controllo e di garanzia. Sono commissione di controllo e di garanzia quelle che tali vengono qualificate con la delibera di costituzione. Il sistema di elezione delle commissioni deve garantire la presenza delle minoranze consiliari.

10. Il controllo riguarda gli atti di organizzazione e gestione dei servizi provinciali e si esprime con valutazioni conclusive.

11. La garanzia riguarda situazioni o persone che richiedano una particolare tutela ai fini dell'esercizio dell'azione amministrativa.

12. I Presidenti delle Commissioni di controllo e di garanzia devono appartenere alle opposizioni consiliari e sono nominati dal Consiglio.

13. Il regolamento stabilisce le modalità ed i limiti dei poteri delle commissioni.

ART.30 - Commissione pari opportunità e Commissione speciale delle donne elette

1. È istituita presso la Provincia la Commissione Provinciale per le pari opportunità tra uomo e donna. Detta Commissione, in conformità ai principi costituzionali, ha il compito di concorrere alla rimozione delle discriminazioni, dirette e indirette, nei confronti delle donne e di promuovere azioni positive per le pari opportunità tra i sessi.

2. È, altresì, istituita la Commissione speciale delle donne elette nel Consiglio Provinciale, la quale, in collaborazione con la Commissione per le pari opportunità, ha compiti di proposta e di controllo sull'attività amministrativa per il rispetto del diritto delle donne sancito dalla Costituzione, dalle leggi della Repubblica e della Regione.

3. I compiti e il funzionamento della Commissione per le pari opportunità e della Commissione speciale delle donne elette, nonché le modalità del raccordo tra loro, sono disciplinati dal Regolamento.

ART.31 - Il Presidente della Provincia

1. L'elezione, il giuramento, la durata e la cessazione della carica, del Presidente della Provincia sono disciplinate dalla normativa regionale.

2. Distintivo del Presidente è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e della Provincia da portare a tracolla.

ART. 32 - Attribuzioni del Presidente della Provincia

1. Il Presidente rappresenta la Provincia Regionale, convoca e presiede la Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché alla esecuzione degli atti e delle deliberazioni.

2. Presiede l'assemblea dei sindaci dei Comuni della Provincia.

3. Nomina i responsabili dei Settori organizzativi e dei Servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, secondo le modalità ed i criteri previsti dal Regolamento e dall'art.51 della Legge 8/6/1990, n.142 e successive modifiche, come recepito dall'art.1, lett. h) della L.R. 11/12/1991 n.48 e modificato dall'art.2 della legge regionale 7/9/1998, n.23 e dall'articolo 7 della legge regionale del 23. 12. 2000, n.30.

4. Può conferire incarichi a tempo determinato, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'Amministrazione, secondo la normativa vigente.

5. Può revocare gli esperti prima del termine fissato dall'incarico dandone notizia al Consiglio entro 10 giorni.

6. (soppresso)

7. Dispone, su proposta del Segretario Generale, la sospensione cautelare dei dirigenti.

8. soppresso.

9. Firma i verbali e le deliberazioni della Giunta Provinciale, congiuntamente al Segretario Generale e all'Assessore anziano.

10. Esercita tutte le azioni a difesa degli interessi della Provincia e dispone in ordine alla assistenza legale in ogni grado e stadio del giudizio.

11. Svolge attività propulsiva di indirizzo e di controllo ed impartisce le direttive necessarie ad assicurare la realizzazione dei programmi e dei progetti dell'Ente.

12. Promuove indagini e verifiche amministrative sull'attività dei servizi e degli uffici.

13. Provvede alle nomine, alle designazioni e alle revoche interne ed esterne, riferite alla competenza della Provincia. Per le nomine e le designazioni dei componenti di organi esterni all'Amministrazione provinciale, si applicano le disposizioni contenute nella legge regionale 20 Giugno 1997, n.19 e nel regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 4 della stessa legge.

14. Fissa i giorni e le ore nei quali gli uffici provinciali rimangono aperti al pubblico.

15. Provvede al trasferimento del personale fra settori funzionali diversi.

16. Comunica gli atti di nomina degli esperti al Consiglio Provinciale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato Regionale EE.LL.

17. Entro sette giorni dalla revoca di uno o più assessori riferisce al Consiglio Provinciale sulle ragioni del provvedimento dandone comunicazione al Consiglio Provinciale, alla sezione provinciale del CO.RE.CO. ed all'Assessorato Regionale EE.LL.

18. Ogni sei mesi presenta una relazione scritta al Consiglio Provinciale sullo stato di attuazione degli atti programmatici e sull'attività svolta.

19. Trasmette annualmente al Consiglio Provinciale una dettagliata relazione sull'attività svolta dagli esperti nominati.

20. Esercita ogni altra attribuzione che la legge ed il presente Statuto non riservino alla competenza di altri organi della Provincia, del Segretario e dei Dirigenti.

21. La cessazione del mandato del Presidente della provincia comporta l'immediata decadenza delle nomine fiduciarie da lui conferite.

22. Gli atti adottati dal Presidente, non diversamente disciplinati dalla legge, assumono la denominazione di "determinazioni". Esse sono esecutive dal momento dell'adozione. Quelle che comportano assunzione di spesa devono recare il visto contabile e l'attestazione della copertura finanziaria nonché l'avvenuta registrazione dell'impegno di spesa.

ART.32/BIS - Mozione di sfiducia al Presidente e alla Giunta

1. Il Presidente della Provincia e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dal 65 per cento dei consiglieri assegnati.

2. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta la cessazione dalla carica del Presidente della provincia e della Giunta con le conseguenze previste dall'articolo 10 della legge regionale 15. 9. 1997, n.35 come sostituito dall'art. 2 della legge regionale 16 . 12. 2000, n.25.

ART.32/TER - Cessazione dalla carica

1. La cessazione dalla carica di Presidente della Provincia per decadenza, dimissioni, revoca, rimozione, morte o impedimento permanente, comporta la cessazione dalla carica dei componenti della Giunta.

2. Il Consiglio provinciale rimane in carica fino alle nuove elezioni.

ART.33 - Diritto d'udienza

(diventa il comma 4 dell'art. 40)

ART.34 - Consultazione del corpo elettorale sulla rimozione del Presidente

(abrogato)

ART.35 - Nomina della Giunta della Provincia Regionale Giuramento

1. La Giunta Provinciale é composta dal Presidente che la presiede e da un numero di assessori non superiore al 20 per cento dei componenti del Consiglio Provinciale.

1bis. In seno alla Giunta Provinciale sono rappresentati entrambi i generi.

1ter. Il numero di consiglieri provinciali che può far parte della Giunta non può in alcun caso essere superiore alla metà dei suoi componenti.

2. Il Presidente, entro dieci giorni dalla proclamazione, nomina la Giunta, comprendendo anche gli Assessori proposti all'atto della presentazione della candidatura, a condizione che siano in possesso dei requisiti di eleggibilità richiesti per l'elezione al Consiglio provinciale e alla carica di Presidente della Provincia. La composizione della Giunta viene comunicata, entro dieci giorni dalla nomina al Consiglio provinciale che può esprimere formalmente le proprie valutazioni.

3. Il Presidente nomina, tra gli Assessori, il Vice Presidente che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento, nonché nel caso di sospensione dell'esercizio della funzione adottata secondo l'art.15 comma 4 bis della legge 19 Marzo 1990, n.55 e successive modifiche. Qualora si assenti o sia impedito anche il Vice Presidente, fa le veci del Presidente il componente della Giunta più anziano di età.

4. Nella prima riunione di Giunta il Presidente assegna agli Assessori gli incarichi relativi alle competenze dei singoli rami dell'Amministrazione.

5. Il Presidente può delegare a singoli Assessori, con appositi provvedimenti,

determinate sue attribuzioni.

6. Il Presidente può, in ogni tempo, revocare uno o più componenti della Giunta.

7. La cessazione dalla carica del Presidente, per qualsiasi motivo, comporta la cessazione dalla carica dell'intera Giunta.

8. Sino all'insediamento del Commissario straordinario, il Vice Presidente e la Giunta assicurano l'esercizio delle funzioni degli organi di cui al comma 4.

9. In presenza del Segretario Generale che redige il processo verbale, gli Assessori, prima di essere immessi nell'esercizio delle loro funzioni, prestano giuramento secondo la formula stabilita per i Consiglieri della Provincia Regionale.

10. Gli Assessori che rifiutino di prestare il giuramento decadono dalla carica. La loro decadenza è dichiarata dal Presidente della Provincia.

ART.36 - Incompatibilità alla nomina di Assessore Provinciale

1. Sono estese ai componenti della Giunta le ipotesi di incompatibilità previste per la carica di Consigliere di Provincia Regionale e di Presidente che devono essere rimosse, per non incorrere nella decadenza dalla carica di Assessore, entro dieci giorni dalla nomina.

2. Abrogato

3. Gli Assessori non possono essere nominati dal Presidente della Provincia o eletti dal Consiglio Provinciale per incarichi in altri enti, anche se in rappresentanza della Provincia.

4. Non possono far parte della Giunta persone che siano coniugi, ascendenti e discendenti, parenti ed affini fino al secondo grado del Presidente, o di altro componente della stessa Giunta o dei consiglieri provinciali.

5. Prima di essere immessi nelle funzioni il Presidente ed i componenti della Giunta attestano dinanzi al Segretario Generale della Provincia, che ne redige apposito verbale, la non sussistenza dei casi previsti nel comma precedente.

ART.37 - Attribuzioni della Giunta Provinciale

1. La Giunta:

1. collabora con il Presidente nell'amministrazione della Provincia ed opera attraverso deliberazioni collegiali;
2. riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso;
3. ha il controllo politico sull'attività gestionale dei vari settori e ne riferisce periodicamente al Presidente della Provincia sullo stato di attuazione degli obiettivi fissati dagli organi di governo.

Ha competenza per le materie sottoelencate:

1. schema di bilancio e relazione previsionale e programmatica, programma delle opere pubbliche e relazione illustrativa al conto consuntivo;

2. acquisti, alienazioni, appalti ed in generale tutti i contratti salva la competenza dei Dirigenti ai sensi delle vigenti disposizioni;
3. contributi, indennità, compensi, rimborsi ed esenzioni ad amministratori, a dipendenti o terzi che non siano previsti e disciplinati da leggi, regolamenti, contratti collettivi di lavoro – anche decentrati – o da provvedimenti a carattere generale;
4. approvazione degli accordi adottati in sede di contrattazione decentrata;
5. regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e relativa dotazione organica del personale;
6. programma triennale delle assunzioni;
7. contributi, sovvenzioni, patrocini; individuazione di manifestazioni, spettacoli, attività sportive, esibizioni ed artisti e simili;
8. progetti Opere pubbliche che non comportino variante allo strumento urbanistico;
9. delega ai Comuni per la realizzazione dei servizi provinciali;
10. piano esecutivo di gestione;
11. transazioni;
12. perizie di varianti che importino una maggiore spesa;
13. indirizzi generali operativi per il riconoscimento di interessi, compensi, rimborsi ed esenzioni di competenza dei dirigenti;
14. indennità di carica per il Presidente della Provincia e gli assessori;
15. accettazioni o rifiuto di lasciti o donazioni;
16. locazioni attive e passive;
17. permute immobiliari;
18. vendita suolo e sottosuolo demaniale;
19. presa d'atto contratti di lavoro del personale e determinazione monte spesa da assegnare ai singoli settori;
20. modifica delle tariffe dei tributi di competenza della Provincia ed elaborazione e proposizione al Consiglio dei criteri per la determinazione di quelli nuovi;
21. tutte le altre competenze di legge successive demandate alla competenza della Giunta;
22. sottoscrizione e trasferimento di quote di capitali non di maggioranza in società costituite ai sensi dell'art.32, lettera f), della legge 8 giugno 1990, n.142 come recepito con l'articolo 1, lettera e) della legge regionale 11 dicembre 1991, n.48 e successive modifiche ed integrazioni;
23. concessione dei servizi socio-assistenziali, di interesse sovracomunale, con le modalità e nei limiti previsti dall'art.21 della legge regionale n.22 del 1996.

ART.38 - Sedute della Giunta

1. L'attività della Giunta si uniforma al principio della collegialità.
2. La Giunta delibera con l'intervento di almeno metà dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta dei presenti.
3. Su decisione del Presidente la Giunta può riunirsi in seduta pubblica secondo le norme previste dal Regolamento.

ART.39 - Disciplina della propaganda elettorale e pubblicità delle spese elettorali

1. La propaganda elettorale dei candidati alla carica di Presidente e di Consigliere della Provincia Regionale avviene nel rispetto delle norme vigenti in materia.
2. All'atto della presentazione delle rispettive candidature, i candidati alle cariche di Presidente e di Consigliere dovranno presentare presso la Segreteria Generale della

Provincia il bilancio preventivo delle spese di propaganda cui intendono vincolarsi. Ad analogo adempimento sono sottoposte le liste.

3. Detti bilanci saranno resi pubblici mediante affissione nell'Albo Pretorio on line della Provincia fino alla data delle consultazioni elettorali.

4. Entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale gli eletti dovranno presentare il rendiconto delle spese sostenute, su cui risultino analiticamente indicati per ogni singola voce di spesa i rispettivi importi nonché l'importo complessivo. Per la specifica delle spese varrà analogicamente la tipologia indicata nell'art.11 della legge 10/12/1993, n.515.

5. I consuntivi di cui al precedente comma saranno resi pubblici mediante affissione nell'Albo Pretorio on line della Provincia per la durata di trenta giorni decorrenti dalla scadenza del termine indicato nello stesso comma.

6. Detti rendiconti potranno essere consultati da qualsiasi cittadino che ne faccia richiesta alla Segreteria Generale della Provincia Regionale, anche dopo la scadenza del termine di pubblicazione di cui al precedente comma 5.

ART. 39/BIS - Status degli amministratori provinciali

Lo status degli amministratori provinciali è disciplinato dalle norme, in materia, contenute nel Titolo 2° Capo II° della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 30 ed eventuali successive modificazioni.

TITOLO IV°

ISTITUTI DI GARANZIA E DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART.40 - Partecipazione dei cittadini e diritto di udienza

1. La Provincia garantisce l'effettiva partecipazione democratica di tutti i cittadini all'attività politico-amministrativa, economica e sociale della comunità.
2. I Partiti, i Sindacati, le Associazioni cooperativistiche, le Organizzazioni di categoria, le Istituzioni culturali e tutte le altre formazioni ed organizzazioni sociali, contribuiscono alla determinazione delle scelte amministrative della Provincia.
3. L'Amministrazione garantisce in ogni circostanza la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organizzazioni.
4. Il Presidente e gli Assessori sono tenuti a rendere noti i giorni e l'ora nei quali i cittadini possono esercitare il diritto di udienza, relativamente a problemi attinenti ai servizi provinciali.

ART.41 - Rapporti con le Associazioni

1. La Provincia sostiene e favorisce lo sviluppo del volontariato e delle libere forme associative ed appoggia l'attività di sodalizi ed istituzioni culturali e scientifiche, mediante fornitura di mezzi e strumenti, l'affidamento di organizzazione di manifestazioni, iniziative e servizi per conto dell'Amministrazione e la promozione di organismi di partecipazione dei cittadini alla gestione dei servizi.
2. Nell'ambito delle finalità perseguite dalla Provincia é istituito l'Albo delle forme associative. I criteri e le modalità per l'iscrizione sono disciplinati dal regolamento degli istituti di partecipazione. Per ottenere l'iscrizione all'Albo, le associazioni e le altre libere forme associative dovranno assicurare la rispondenza dei propri fini a quelli della Provincia, la rappresentatività degli interessi dei cittadini, la strutturazione democratica della partecipazione degli iscritti e delle forme di decisione.
3. Le Associazioni e le altre libere forme associative iscritte all'Albo:
 - a) potranno essere consultate nelle specifiche materie riflettenti le loro finalità o scopi sociali;
 - b) potranno ottenere, oltre che i benefici di cui al primo comma del presente articolo, il patrocinio della Provincia per le manifestazioni o attività dalle stesse organizzate;
 - c) potranno accedere alle strutture ed ai beni e servizi provinciali, secondo le modalità previste dai regolamenti;
 - d) potranno adire il difensore civico.
4. É pubblicato sul bollettino ufficiale della Provincia, ove istituito, con scadenza annuale, l'elenco delle libere associazioni e organizzazioni del volontariato che hanno ottenuto agevolazioni o usufruiscono dei beni della Provincia nonché di quelli che ne hanno fatto richiesta.

ART.42 - Organismi di partecipazione

1. La Provincia assume iniziative al fine di promuovere organismi di partecipazione dei cittadini ed in particolare del mondo giovanile, per acquisire il parere di enti, associazioni e di cittadini particolarmente qualificati.

2. Tali organismi possono essere costituiti prendendo a base l'interesse diretto delle professioni, delle arti e dei mestieri e delle relative associazioni formali, nonché dei sindacati dei lavoratori, dei datori di lavoro, del movimento cooperativo e delle associazioni di cui all'articolo precedente.

3. I pareri degli organismi di partecipazione debbono essere espressi per iscritto e vengono citati negli eventuali atti amministrativi che l'Amministrazione dovesse prendere nella materia.

4. Gli organi provinciali possono disporre, inoltre, forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa, attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa, anche con l'apporto di professionalità esterne, atto ad acquisire la migliore conoscenza di problemi di particolare rilevanza.

5. La Provincia valorizza le organizzazioni del volontariato, le associazioni senza scopo di lucro che abbiano finalità umanitarie, scientifiche, culturali, di promozione sociale e civile, di salvaguardia dell'ambiente e del patrimonio artistico.

ART.43 - Istanze, proposte e petizioni

1. Tutti i cittadini aventi diritto al voto per l'elezione del Consiglio provinciale hanno facoltà di presentare istanze, proposte e petizioni, sia in forma singola che associata. Nessuna particolare forma è prevista per la loro presentazione.

2. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta. Il regolamento determina i modi ed i termini della presentazione delle istanze, proposte e petizioni, dell'ammissibilità e delle risposte date dall'Amministrazione.

ART.43-bis - Il Difensore civico

Articolo abrogato

ART. 43-ter - Nomina – Revoca e decadenza del Difensore Civico

Articolo abrogato

PARTECIPAZIONE DEI COMUNI

ART.44 - Forme di partecipazione

1. La Provincia Regionale rende effettiva la partecipazione dei Comuni, singoli o associati, all'esercizio delle proprie funzioni, mediante:

- a) l'intervento dei Comuni nelle fasi della predisposizione del progetto di programma di sviluppo economico-sociale, della verifica del suo stato di attuazione, del suo periodico aggiornamento;
- b) la delega, a Comuni o a Consorzi intercomunali, di funzioni amministrative ritenute di interesse locale;
- c) l'intervento di rappresentanti dei Comuni ai lavori delle commissioni consiliari permanenti costituite in seno al Consiglio Provinciale.

ART.45 - Regolamentazione degli strumenti di partecipazione

1. Per ciascuno dei sopraddetti strumenti di partecipazione la Provincia emana, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto, appositi regolamenti, i cui schemi sono trasmessi ai Comuni, perché facciano pervenire, nei successivi sessanta giorni, con delibera consiliare, eventuali osservazioni.

ART.46 - Commissione sui requisiti di ammissibilità

1. Per quanto attiene l'esame dei requisiti di ammissibilità di tutte le iniziative partecipative e popolari, che devono necessariamente riguardare temi di interesse generale, esso viene demandato alla Conferenza dei Capigruppo o ad una Commissione appositamente eletta.

ART.47 - Consulta provinciale dei Sindaci e consulte circondariali

1. Quale strumento di raccordo con gli enti locali per l'esercizio di funzioni coordinate, per la predisposizione di piani e programmi per la verifica della loro attuazione, è istituita la Consulta Provinciale dei Sindaci.

2. Della Consulta fanno parte i Sindaci dei Comuni ricadenti nel territorio della Provincia o loro delegati.

3. La Consulta è presieduta dal Presidente della Provincia, o suo delegato, il quale ne fa parte di diritto e provvede, almeno una volta l'anno, alla sua convocazione.

4. Alle riunioni della Consulta partecipano, come invitati permanenti, i Capigruppo della Provincia.

ART.47/BIS - Consulta dei Presidenti dei Consigli Comunali e del Consiglio Provinciale

1. E' istituita la Consulta dei Presidenti dei Consigli Comunali e del Consiglio Provinciale della provincia di Enna per l'esame di problematiche comuni e di interesse

generale delle comunità amministrative.

2. La Consulta è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Provinciale della Provincia Regionale di Enna presso la sede del Consiglio Provinciale con le modalità previste dalla vigente legislazione regolante la convocazione dei Consigli Comunali.

3. Le funzioni di Segretario verbalizzante sono svolte da un dipendente della Provincia individuato dal Dirigente del 1° Settore nell'ambito dello stesso.

4. Le decisioni della Consulta sono portate a conoscenza degli Enti rappresentati e degli eventuali destinatari a cura del Segretario verbalizzante.

5. Oltre che per determinazione del Presidente del Consiglio Provinciale la Consulta è convocata per richiesta di 1/5 dei Presidenti dei Consigli Comunali, sugli argomenti dagli stessi proposti, nell'ambito delle materie di cui al precedente comma 1.

6. La Consulta delibera con la presenza di almeno un terzo dei componenti. Le determinazioni sono assunte a votazione palese e a maggioranza dei presenti.

ART.48 - Referendum

1. La Provincia Regionale, al fine di consentire il controllo e la partecipazione popolare alla vita amministrativa dell'Ente, ammette, ai sensi dell'art.52 della L.R. 6/3/1986 n.9, referendum abrogativi e consultivi.

2. I limiti e le modalità di attuazione della presente disposizione saranno fissati da apposito regolamento, da approvare entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente statuto.

ART.49 - Referendum abrogativi

1. Possono essere sottoposti a referendum abrogativo, gli atti deliberativi del Consiglio Provinciale, quando lo richiedano almeno la metà più uno dei Consigli comunali presenti nel territorio.

2. Il referendum è ammesso sugli atti deliberativi di interesse generale e su singoli provvedimenti adottati ed esecutivi, purché non siano lese situazioni soggettive di terzi e purché gli stessi non abbiano avuto esecuzione.

ART.50 - Limiti di ammissibilità

1. Non può essere richiesto il referendum su provvedimenti inerenti elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze, nonché su quelli concernenti il personale provinciale.

2. È, altresì, inammissibile il referendum su atti regolamentari interni, espressione d'autonomia del Consiglio Provinciale, e su provvedimenti relativi all'applicazione dei tributi e alle delibere di bilancio.

ART.51 - Presentazione della proposta e giudizio di ammissibilità

1. La proposta di referendum, indicante l'atto deliberativo di cui si intende promuovere l'abrogazione, deve essere presentata alla Presidenza della Giunta Provinciale e sull'ammissibilità della stessa si pronuncia il Consiglio Provinciale che, in caso di accoglimento, sospende l'esecuzione della delibera.

2. Il giudizio di ammissibilità è limitato alla verifica della legittimità della richiesta e della regolarità della procedura, come da apposito regolamento.

ART.52 - Referendum consultivo

1. Il Consiglio Provinciale, prima di procedere all'emanazione di provvedimenti di sua competenza, può deliberare, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti assegnati, l'indizione di referendum consultivi delle popolazioni interessate ai provvedimenti stessi.

2. Sulle materie attribuite alla Provincia Regionale, il Consiglio Provinciale, nel rispetto delle procedure previste dal regolamento, può indire referendum consultivi, anche limitatamente alle categorie interessate al provvedimento.

3. Il referendum può essere promosso su materie di esclusiva competenza del Consiglio, ad eccezione delle seguenti:

- a) atti di elezione, designazione, nomina, decadenza, revoca;
- b) personale della Provincia o di sue aziende speciali o istituzioni;
- c) regolamento del Consiglio;
- d) bilancio e contabilità.

Hanno diritto di partecipare tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Provincia.

4. Il referendum deve avere luogo entro i 90 giorni successivi alla presentazione della richiesta, se ammissibile, e non può coincidere con altre operazioni di voto.

5. La proposta assoggettata a referendum è approvata, se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto e se ha ottenuto la maggioranza dei voti validamente espressi.

6. Se l'esito è stato favorevole, il Presidente è tenuto a proporre al Consiglio, entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, la deliberazione sull'oggetto del quesito. Entro lo stesso termine, se l'esito è stato negativo, il Presidente ha facoltà di proporre ugualmente la deliberazione predetta. Qualora l'Amministrazione ritenga di dovere disattendere, in tutto o in parte, le indicazioni del referendum, deve motivare esplicitamente il proprio comportamento.

7. Lo svolgimento delle attività referendarie è disciplinato dal regolamento. Il regolamento può prevedere il diritto a partecipare al referendum per determinate materie, dei giovani che abbiano compiuto il sedicesimo anno, e dei cittadini stranieri residenti nel territorio della Provincia.

ART.53 - Iniziativa popolare

1. L'iniziativa popolare, per la formazione degli atti amministrativi di competenza

del Consiglio provinciale, si esercita mediante la presentazione di proposte sottoscritte da almeno 1/5 degli elettori del Comune proponente.

2. L'iniziativa popolare si esercita, altresì, mediante la presentazione di proposte da parte di almeno un Consiglio comunale della Provincia Regionale.

3. La Provincia Regionale, nei modi stabiliti con apposito regolamento d'esecuzione, agevola le procedure e fornisce gli strumenti necessari per l'esercizio del diritto di iniziativa.

ART.54 - Esame del Consiglio

1. Entro tre mesi dalla presentazione, la proposta di iniziativa popolare è iscritta nel calendario dei lavori del Consiglio Provinciale.

ART.55 - Ammissibilità dell'iniziativa popolare

1. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia di tributi, di bilancio, di personale, nonché in materia relativa ad atti amministrativi d'autonomia interna del Consiglio.

2. Sull'ammissibilità della proposta di iniziativa decide il Consiglio Provinciale.

ART.56 - Diritto di accesso e di informazione dei cittadini

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione provinciale sono pubblici, ad eccezione di quelli coperti da segreto o da divieto di divulgazione per espressa previsione di norme di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Presidente che ne vieti l'esibizione, conformemente a quanto previsto dal regolamento di cui all'art.58, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone, gruppi o imprese. Restano, comunque, salve le disposizioni contenute nella legge 31/12/1996 n.675 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

2. Anche in presenza di diritto alla riservatezza, il Presidente garantisce ai soggetti interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere interessi giuridici.

3. Il Presidente ha facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire, o gravemente ostacolare, lo svolgimento dell'attività amministrativa. Non è, comunque, ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione dei provvedimenti riguardanti atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

4. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica, o di qualunque altra specie, del contenuto di atti, anche interni, formati dall'Amministrazione, o, comunque, dalla stessa utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

5. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia di documenti amministrativi. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia è

subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le vigenti disposizioni in materia di bollo, nonché dei diritti di ricerca e visura.

6. La richiesta di copia dei documenti deve essere motivata e deve riguardare documenti formati dall'Amministrazione o da questa detenuti stabilmente.

7. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all'attività dell'Amministrazione, la Provincia assicura alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'Ente e articola, nei modi più funzionali gli orari degli uffici, onde garantire la migliore fruizione delle strutture e dei servizi.

8. L'Amministrazione deve costituire, altresì, un apposito ufficio di pubbliche relazioni, abilitato a ricevere eventuali reclami o suggerimenti degli utenti per il miglioramento dei servizi. Detto ufficio avrà, altresì, il compito di fornire ogni informazione agli utenti sullo stato delle pratiche, il nominativo del funzionario responsabile del procedimento, sulla indicazione degli uffici competenti sulle singole materie, sulle procedure necessarie. Fungerà, altresì, da sportello polivalente onde facilitare l'accesso dei cittadini ai servizi. La Provincia, per realizzare tale servizio di informazione, promuoverà, presso i Comuni, uffici decentrati che si avvarranno di mezzi telematici.

9. La Provincia favorisce l'informazione come mezzo di partecipazione alla vita democratica.

ART.57 - Bollettino Provinciale

1. La Provincia può pubblicare un bollettino periodico da distribuire ai Comuni, e, su richiesta, a enti, associazioni esistenti nel territorio e a singoli cittadini. In esso vengono riportate le principali decisioni dell'Amministrazione.

2. Per effetto del comma 7 dell'art.57 il bollettino può prevedere uno spazio autogestito, per permettere a tutte le espressioni organizzate della società civile di illustrare la loro attività e per dare pareri, suggerimenti, consigli in ordine all'attività politico-amministrativa dell'Ente.

3. La Provincia cura la pubblicazione, nel bollettino, delle deliberazioni di appalti e concessioni di opere pubbliche o servizi di entità non inferiore a un milione di ECU e di informazioni sullo stato di esecuzione dei medesimi.

4. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi prevede la costituzione dell'ufficio stampa e ne determina la composizione e il funzionamento.

ART.58 - Commissione di vigilanza e adozione del regolamento

1. Il Consiglio Provinciale elegge nel proprio seno la Commissione di vigilanza per la tutela e la garanzia del diritto d'accesso.

2. Il Consiglio Provinciale adotta il regolamento di disciplina del diritto d'accesso e della trasparenza dell'azione amministrativa.

TITOLO V° **ORGANIZZAZIONE BUROCRATICA**

ART.59 - Principi generali

1. La Provincia Regionale ispira la propria azione amministrativa ai principi di trasparenza e partecipazione ed adotta i criteri di economicità, celerità e pubblicità dei relativi procedimenti.

2. L'adozione di ogni provvedimento amministrativo é disposta con l'osservanza dei soli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento.

3. Gli atti devono essere redatti per iscritto, salvo che la legge o la natura dell'atto richiedano una forma diversa.

4. Il procedimento non può essere aggravato, rispetto agli adempimenti dovuti o espressamente previsti per legge o regolamento, se non per gravi esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria, da accertarsi con atto motivato.

ART.60 - Ordinamento degli uffici

1. L'ordinamento degli uffici e dei servizi della provincia si ispira ai principi e criteri generali di :

- a) efficienza;
- b) efficacia interna ed esterna;
- c) economicità di gestione;
- d) professionalità, flessibilità, e responsabilizzazione del personale dipendente;
- e) separazione delle competenze tra organi elettivi, ai quali compete la funzione di governo, indirizzo e controllo, ed organi burocratici ai quali spetta la responsabilità di gestione;
- f) pubblicità dell'azione di governo.

2. La struttura organizzativa di massima dimensione è costituita dal "Settore" che comprende servizi omogenei sotto il profilo delle attribuzioni, della gestione e della direzione.

3. Il "Servizio" costituisce l'articolazione del Settore per la cura di specifiche competenze ed attività. Esso può articolarsi in "Uffici" od "Unità Operative" per il conseguimento di determinati obiettivi, per la realizzazione di progetti o per assolvere a funzioni di supporto tecnico o giuridico.

ART.61 - Sportelli decentrati

1. Possono essere previsti sportelli decentrati, localizzati nel territorio provinciale, aventi lo scopo di svolgere funzioni di interesse locale.

ART.62 - Segretario e Vice Segretario

1. La Provincia ha un Segretario titolare, funzionario iscritto in apposito albo

nazionale territorialmente articolato, in armonia con la legge che regola la materia.

2. La Provincia, inoltre, ha un Vice Segretario Generale, che oltre a dirigere un settore coadiuva il Segretario Generale nelle materie dallo stesso delegategli, e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina la nomina del Vice Segretario

ART.62/BIS - Il Segretario

1. La Provincia Regionale ha un Segretario titolare dirigente pubblico dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione del relativo albo. Egli dipende funzionalmente dal Presidente della Provincia cui spetta il potere di nomina.

2. Il Segretario della Provincia svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente a garanzia della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

3. Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività. Il Segretario, inoltre:

- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta provinciali e ne cura la verbalizzazione;
- b) può rogare tutti i contratti nei quali la Provincia è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse della Provincia;
- c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Presidente della Provincia.

4. La nomina del Segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Presidente della Provincia.

5. Il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato dal Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, per violazione dei doveri di ufficio.

ART.62/TER - Il Direttore Generale

1. Il Presidente della Provincia, previa deliberazione della Giunta, può nominare, - al di fuori della dotazione organica- un Direttore Generale, -con contratto a tempo determinato- per l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo della Amministrazione.

2. Il Direttore Generale attua le direttive impartite dal Presidente della Provincia, sovrintendendo alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza e di efficacia. Competono al Direttore Generale tutte le funzioni previste dalla legge e dai regolamenti.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato del Presidente ed è -comunque- revocabile, previa deliberazione della Giunta provinciale.

4. Contestualmente alla nomina del Direttore Generale, il Presidente della Provincia disciplina i rapporti tra il Segretario ed il Direttore Generale, nel rispetto dell'autonomia dei ruoli e secondo le previsioni del regolamento di organizzazione dei servizi e del personale provinciale.

ART.63 - Coordinamento Generale

1. Il Regolamento di organizzazione dei servizi disciplina il coordinamento generale dell'attività dei settori al fine di garantire le funzioni di direzione, programmazione e raccordo in vista degli obiettivi fissati dagli organi di governo.

ART.64 - Attribuzioni dei Dirigenti

1. I dirigenti sono, di norma, preposti alle strutture di massima dimensione. Essi rispondono del coordinamento e dell'andamento generale dei servizi in cui si articola la struttura.

2. I dirigenti adottano tutti gli atti di gestione loro attribuiti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti speciali dei servizi. In particolare, spettano ai Dirigenti tutti i compiti e le attribuzioni previsti dall'art. 51 -comma 3°- della legge 8/6/1990, n. 142 e successive modifiche ed integrazioni, nonché da ogni altra disposizione di legge in materia.

3. Il regolamento concernente l'Ordinamento degli uffici e dei servizi ed il Presidente con propria determinazione possono attribuire ai Dirigenti ulteriori competenze nel rispetto della legge e dello statuto.

ART. 65 - Responsabilità di direzione

1. Spetta alla dirigenza e a chiunque eserciti funzioni di direzione la responsabilità gestionale per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'Ente, verso il quale gli stessi sono responsabili della corretta amministrazione e dell'efficacia della gestione.

2. I Dirigenti, in particolare, sono responsabili dell'efficiente svolgimento delle attività cui sono preposti, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi, alla continuità nello svolgimento delle funzioni ordinarie e al raggiungimento degli speciali obiettivi che siano indicati dai programmi dell'Amministrazione.

3. I Dirigenti e gli altri Funzionari, competenti ad emanare atti con rilevanza esterna, sono responsabili della tempestività e regolarità degli atti da essi emanati secondo criteri di ordinaria diligenza professionale, ai fini della quale si tiene conto della eventuale obiettiva incertezza dei criteri tecnici o della disciplina da applicare.

4. I Dirigenti sono responsabili dei procedimenti relativi agli atti di loro competenza ai sensi dell'art.4 e segg. della legge 7/8/1990 n.241, così come recepiti dalla L.R.10/91.

ART. 65/BIS - Il personale

1. La Provincia promuove il miglioramento delle prestazioni del personale dipendente attraverso l'ammodernamento delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione.

2. La disciplina giuridica del personale è riservata agli atti normativi dell'ente in conformità alle leggi, allo statuto ed alle risultanze della contrattazione collettiva di lavoro.

3. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi disciplina, in particolare:

- a) la struttura organizzativa e funzionale;
- b) la dotazione organica;
- c) le modalità di assunzione e le relative procedure;
- d) la cessazione dal servizio;
- e) i diritti, i doveri, le responsabilità e le sanzioni disciplinari;
- f) le incompatibilità;
- g) il servizio di controllo interno;
- h) i criteri per la stipula di rapporti di lavoro e di collaborazione, al di fuori della dotazione organica, e per ogni tipologia di rapporto previsto dalla normativa vigente.

4. La copertura dei posti di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato, fermi restando i requisiti richiesti per l'accesso alla relativa qualifica. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici stabilisce le modalità con cui possono essere stipulati i contratti anzidetti, osservando, comunque, il principio che la scelta dei soggetti deve essere operata sulla base di criteri predeterminati che garantiscano imparzialità e professionalità.

L'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

ART.66 - Finalità dell'azione amministrativa

1. L'attività amministrativa dell'Ente è preordinata al perseguimento dei fini assegnati dalla legge e dallo statuto; è improntata a criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità, nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari, che disciplinano i diversi procedimenti.

2. Gli atti amministrativi sono pubblicizzati nei modi di legge. Fatta eccezione per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale, ogni provvedimento, compresi quelli concernenti l'organizzazione dell'Ente, deve essere motivato.

3. La motivazione indica i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione.

4. Qualora le ragioni delle determinazioni siano espresse mediante rinvio ad altro atto degli organi dell'Ente, a disposizione dei suoi uffici, esso è indicato e reso disponibile.

5. In ogni provvedimento da notificare sono indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

6. Le concessioni di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati sono disciplinate da apposito regolamento che stabilisce i criteri e le modalità di erogazione dei benefici.

7. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma precedente, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui allo stesso comma.

ART.67 - Responsabile del procedimento

1. Apposito regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale, determina, per ciascun tipo di procedimento, l'unità organizzativa e l'ufficio responsabile dell'istruttoria o di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del termine entro cui esso deve concludersi, in quanto non sia già direttamente disposto da norme legislative o regolamentari, con la contestuale previsione delle situazioni, che possono giustificare una motivata proroga.

2. La Provincia provvede a dare idonee forme di pubblicità alle disposizioni adottate ai sensi del comma 1.

ART.68 - Partecipazione al procedimento

1. La Provincia promuove, nelle forme opportune, la partecipazione effettiva dei soggetti, dei gruppi e degli organismi interessati al procedimento di formazione di provvedimenti amministrativi di interesse generale, da attuarsi anche mediante la loro audizione.

2. Ove non sussistano ragioni di impedimento, derivanti da particolari esigenze di celerità, a cura del responsabile viene data tempestiva notizia dell'avvio dell'iter procedurale ai soggetti, nei confronti dei quali il procedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che, per legge, debbono intervenire.

3. La comunicazione di avvio del procedimento deve, fra l'altro, indicare l'unità organizzativa e la persona responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente, nonché l'ufficio in cui prendere visione degli atti.

4. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'Amministrazione adempie le incombenze di cui ai commi precedenti, mediante idonee forme di pubblicità, di volta in volta stabilite.

ART.69 - Intervento nel procedimento

1. Oltre ai soggetti direttamente pregiudicabili di un provvedimento amministrativo e destinatari della comunicazione di cui al 2° comma dell'art. 68, qualunque soggetto portatore di interesse pubblici o privati, nonché gli organismi portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dell'attività dell'Amministrazione, hanno facoltà di intervenire nel procedimento.

ART.70 - Diritti dei soggetti interessati al procedimento

1. I soggetti che hanno facoltà di partecipare al procedimento hanno diritto:

- a) di prendere visione degli atti dello stesso, ad eccezione di quelli per i quali è esclusa la divulgazione, per espressa previsione di norme giuridiche o per effetto di motivato atto del Presidente che ne vieti la esibizione, tenuto conto della esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nell'apposito regolamento;
- b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare, con risposta scritta e motivata, ove siano pertinenti all'oggetto del

procedimento.

2. Le disposizioni contenute negli articoli precedenti in materia di partecipazione, comunicazione ed intervento nel procedimento, non si applicano nei confronti dell'attività diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.

ART.71 - Accordi sostitutivi di provvedimenti

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo precedente, l'Amministrazione può concludere, senza pregiudizio del diritto di terzi, e, in ogni caso, nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati, al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi sostitutivi debbono essere stipulati, a pena di nullità, in forma scritta, salvo che la legge disponga altrimenti, ed approvati, ove necessario, con atti dei competenti organi dell'Ente, sottoposti ai previsti controlli.

3. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'Amministrazione può recedere unilateralmente dall'accordo, provvedendo a liquidare un indennizzo in relazione ai pregiudizi, eventualmente verificatisi, in danno al privato.

ART.72 - Misure organizzative per la presentazione di atti e documenti

1. La Provincia adotta le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte dei cittadini, di cui alla legge 4/1/1968 n.15 e successive modificazioni e integrazioni nonché alla legge 15 maggio 1997, n.127.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità, siano attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Sono, altresì, accertati d'ufficio, dal responsabile del procedimento, i fatti, gli atti e le qualità che la Provincia o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare.

ART.73 - Conferenza di Servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di problematiche coinvolgenti adempimenti rimessi alla competenza di diversi servizi o apparati burocratici dell'Ente, il Segretario provinciale può promuovere conferenze di servizio, con la partecipazione dei dirigenti e responsabili dei diversi settori operativi interessati, onde favorire il loro coordinamento.

2. Allo stesso fine, il Presidente può promuovere, per procedimenti amministrativi di iniziativa provinciale, conferenze di servizi dirette a coinvolgere altre amministrazioni, per l'acquisizione di intese, concerti, nulla osta ed assensi da parte delle stesse, nel rispetto delle leggi vigenti.

SERVIZI

ART.74 - Servizi pubblici provinciali

1. La Provincia, nell'ambito delle proprie competenze, provvede alla diretta gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni, lo svolgimento di attività preordinate a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità provinciale.

2. I servizi, riservati in via esclusiva alla Provincia, sono stabiliti dalla Legge.

3. La Provincia gestisce i servizi pubblici di propria pertinenza nelle seguenti forme:

- a) in economia quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
- b) in concessione a terzi quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società per azioni o di società a responsabilità limitata per la gestione di servizi avente rilevanza economica e imprenditoriale.

4. Le deliberazioni, relative alla assunzione e alla gestione diretta ed indiretta dei servizi pubblici e quelle, comunque, relative alla partecipazione a società di capitali, sono corredate da una relazione che illustra gli aspetti finanziari ed economici della proposta.

ART.75 - Concessione di servizi

1. L'esercizio di attività implicanti la organizzazione, la erogazione e la prestazione di pubblici servizi, riservati in via esclusiva alla Provincia o di cui la medesima abbia assunto la gestione, può essere affidato in concessione a persone fisiche o giuridiche pubbliche e private o a società, in possesso dei necessari requisiti tecnici ed economici.

2. La gestione di servizi in regime di concessione deve svolgersi sotto la vigilanza degli organi e degli uffici provinciali, con l'osservanza delle prescrizioni contenute in apposito capitolato accettato dall'aspirante aggiudicatario, prima della emanazione del formale provvedimento concessorio e destinato a definire i reciproci diritti ed obblighi, secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità e di amministrazione del patrimonio e dei contratti.

ART.76 - Partecipazioni azionarie

1. La Provincia, nel rispetto della normativa vigente, può promuovere la costituzione di società per azioni o di società a responsabilità limitata assumere partecipazioni azionarie, al fine di affidare ad esse la gestione di servizi pubblici di propria pertinenza, di rilevanza economica ed imprenditoriale o con le finalità di realizzare i suoi scopi istituzionali.

2. La partecipazione in società, che gestiscono servizi pubblici, non può essere totalitaria.

3. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio sull'andamento delle società cui la Provincia partecipa.

4. Il Presidente, o suo delegato, interviene alle assemblee delle società, in rappresentanza dell'Ente, ed esercita il diritto di voto per le relative deliberazioni, in rapporto alle quote di capitale sottoscritto.

ISTITUZIONI

ART.77 - Generalità

1. L'istituzione é un organismo strumentale della Provincia, per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica, di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio provinciale.

ART.78 - Organi

1. Organi dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione.

2. La composizione del Consiglio di Amministrazione é stabilita dallo statuto dell'Istituzione.

3. La nomina del Consiglio di Amministrazione é proposta dalla Giunta, che, a tal fine, sentiti i capigruppo, presenta una mozione contenente gli indirizzi programmatici cui si dovrà attenere l'istituzione e l'indicazione del Presidente e dei componenti. Deve essere, comunque, garantita la rappresentanza della minoranza. I candidati proposti debbono possedere i requisiti per la nomina a Consigliere provinciale. Le candidature debbono essere corredate dal curriculum, da cui risultino specifiche esperienze e la professionalità dei candidati. La mozione é approvata dal Consiglio Provinciale a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

ART.79 - Durata in carica

1. Il Presidente ed i Consiglieri di amministrazione restano in carica fino all'insediamento dei loro successori.

2. La Giunta, sentiti i capigruppo consiliari, può proporre la revoca e la sostituzione del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, mediante la presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva, formulata con le stesse modalità delle mozioni per la nomina. Il Consiglio approva la mozione di sfiducia costruttiva con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

3. In caso di dimissioni o decadenza dei singoli componenti del Consiglio di Amministrazione dell'istituzione, il Consiglio Provinciale provvede alla loro sostituzione su proposta della Giunta e previa consultazione dei capigruppo consiliari.

4. Gli amministratori dell'istituzione decadono quando si verificano le cause di ineleggibilità a consigliere provinciale e le incompatibilità previste dalla legge e dal regolamento, previa pronuncia di decadenza da parte del Consiglio Provinciale.

ART.80 - Organizzazione

1. L'istituzione ha la capacità di compiere tutti i negozi giuridici necessari per il raggiungimento dei fini assegnati e di stare in giudizio per le azioni che ne conseguono, in persona del direttore, che ne assume anche la rappresentanza di fronte ai terzi.

2. Nell'ambito delle finalità e degli indirizzi generali dettati dal Consiglio

Provinciale, la gestione dell'istituzione é attuata sulla base di un bilancio distinto e separato da quello della Provincia ed é informata a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

3. L'istituzione, oltre che dallo statuto, é retta da apposito regolamento, approvato dal Consiglio Provinciale in occasione della sua costituzione, destinato a disciplinare il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico.

4. In particolare, esso determina i rapporti con l'Amministrazione Provinciale e le modalità di esercizio dei poteri di vigilanza da parte di quest'ultima; i requisiti e le modalità per la nomina del direttore ed i suoi poteri, nonché per l'assunzione del personale dipendente ed il relativo stato giuridico ed economico.

5. Il capitale di dotazione della istituzione é costituito da beni immobili e mobili, compresi i fondi liquidi assegnati dalla Provincia, secondo quanto stabilito dalla legge.

ART.81 - Controllo

1. Il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione é esercitato dal collegio dei revisori dei conti della Provincia.

2. I bilanci annuali ed il conto consuntivo dell'istituzione sono approvati dal Consiglio Provinciale.

3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, diverse da quelle di cui al comma precedente, sono, comunque, sottoposte all'esame della Giunta Provinciale.

AZIENDE SPECIALI

ART.82 - Generalità

1. Per la gestione dei servizi pubblici di pertinenza, aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, la Provincia può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale é ente strumentale della Provincia, dotata di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal Consiglio Provinciale il quale, nell'ambito dei principi eventualmente fissati dalla legge, ne regola l'ordinamento ed il funzionamento amministrativo, contabile e tecnico.

3. L'azienda speciale informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, con l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

ART.83 - Organi

1. Organi dell'azienda speciale sono il Consiglio di amministrazione, il Presidente ed il Direttore, al quale compete la responsabilità della gestione; i loro poteri ed attribuzioni, nonché le cause di decadenza dalla carica o dall'ufficio, sono determinati dalla legge e dallo statuto, che, insieme al regolamento aziendale deliberato dal Consiglio di amministrazione ed approvato dal Consiglio Provinciale, costituiscono le norme di

riferimento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento dell'azienda.

2. Il Presidente ed i componenti del Consiglio di Amministrazione, il cui numero è stabilito dallo statuto dall'azienda, sono nominati, su proposta della Giunta, dal Consiglio Provinciale, con separata votazione ed a maggioranza assoluta di voti, e sono scelti fra soggetti che hanno i requisiti per la nomina a Consigliere provinciale.

3. A tal fine la Giunta propone una rosa di nominativi, di numero superiore a quello degli amministratori da eleggere, corredati del relativo curriculum da cui risultino la specifica esperienza e professionalità dei candidati. In caso di parità di voti viene eletto il più anziano di età.

4. Gli Amministratori possono essere revocati dalla carica, su proposta della Giunta, con atto motivato dell'organo che li ha eletti, il quale, contestualmente, provvede alla loro sostituzione.

5. Per la nomina e la revoca del Consiglio di amministrazione della azienda speciale, si applicano le norme contenute nei superiori artt. 82 e 83.

ART.84 - Controllo

1. Il controllo sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione è esercitato da apposito organo di revisione, previsto dallo statuto dell'Azienda e nominato con le modalità in esso contenute.

2. La Provincia conferisce il capitale di dotazione dell'azienda, ne determina le finalità e gli indirizzi e, secondo quanto stabilito dallo statuto, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

3. Il regolamento di contabilità della Provincia detta le norme per il coordinamento delle contabilità e dei bilanci della Provincia stessa e delle aziende speciali.

COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI

ART.85 - Principi della collaborazione

1. La Provincia collabora con la Stato, con la Comunità Economica Europea, con la Regione, con i Comuni compresi nel suo territorio e con tutti gli altri enti ed istituzioni che hanno poteri di intervento in materie interessanti la comunità provinciale, al fine di accrescere il numero e la qualità dei servizi resi alla popolazione e realizzare un efficiente sistema di autonomie locali, al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

2. La Provincia concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione, provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione, raccoglie e coordina le proposte avanzate dai Comuni, formula e adotta propri programmi pluriennali, sia di carattere generale che settoriale, e promuove il coordinamento dell'attività programmatoria dei Comuni, anche attraverso l'adozione di strumenti di pianificazione territoriale riservati alle sue competenze dalle leggi.

3. Al fine di realizzare, in modo coordinato, lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, la Provincia può stipulare, con altri enti pubblici, convenzioni o accordi di

programma e può promuovere la costituzione di consorzi con i Comuni ed altri enti locali.

4. La Provincia promuove iniziative per la istituzione di un centro di formazione e studi amministrativi a cui possono aderire i Comuni della Provincia, con la finalità di favorire l'aggiornamento professionale dei dipendenti degli enti associati e l'approfondimento teorico e pratico di problematiche di interesse comune. Tale organismo é disciplinato da apposito statuto, da approvarsi all'atto della costituzione.

5. Le forme di collaborazione tra la provincia ed i comuni sono disciplinate da convenzioni obbligatorie e possono riguardare attività ed iniziative per le quali si reputa necessario l'apporto sinergico delle strutture nonché delle risorse materiali ed umane degli enti interessati.

ART.86 - Convenzioni

1. Qualora sia richiesta un'azione coordinata con altri enti territoriali, per meglio garantire lo svolgimento di funzioni o la erogazione di servizi di autonoma pertinenza, la Provincia può stipulare apposite convenzioni preordinate ad organizzare, in maniera unitaria, le relative attività.

2. Le convenzioni stabiliscono i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie.

ART.87 - Consorzi

1. La Provincia può partecipare alla costituzione di consorzi con altre Province, Comuni o enti, per la gestione associata di uno o più servizi pubblici di pertinenza dei soggetti consorziati, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A tal fine il Consiglio approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, unitamente allo statuto del consorzio, che deve prevedere i suoi fini, la durata, l'organizzazione e la partecipazione finanziaria degli enti consorziati, nonché l'obbligo, a carico del consorzio, della trasmissione alla Provincia degli atti fondamentali dell'Ente consortile.

3. La Provincia é rappresentata, nell'assemblea del consorzio, dal Presidente o da un suo delegato, con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione di costituzione e dallo statuto.

ART.88 - Accordi di programma

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata della Provincia e di altri soggetti pubblici, il Presidente, in relazione alla competenza primaria o prevalente dell'Amministrazione Provinciale sull'opera, sugli interventi o sui programmi, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può anche prevedere procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. A tal fine, il Presidente convoca una conferenza dei rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate per verificare la possibilità di concordare l'accordo.

4. L'accordo, promosso dall'Amministrazione Provinciale, è raggiunto una volta ottenuta l'adesione unanime al patto amministrativo ed è formalizzato con la successiva approvazione del relativo atto negoziale da parte del Consiglio Provinciale.

5. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal Presidente della Provincia e composto da rappresentanti degli enti interessati.

TITOLO VI° FINANZE E BILANCIO

ART.89 - Risorse finanziarie

1. La Provincia utilizza tutte le risorse finanziarie di cui dispone, per il raggiungimento dei suoi fini istituzionali.

2. Nell'impiego delle risorse, la Provincia si ispira a criteri tendenti a conseguire la migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

3. La Provincia ha autonomia impositiva e finanziaria, che opera nei limiti stabiliti dalla legislazione nazionale e regionale di coordinamento e disciplina della finanza pubblica.

4. In questo ambito, l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di persone o categorie sociali che versino in condizioni di particolare disagio da disciplinarsi con l'apposito regolamento attuativo.

ART.89/BIS - Principi dell'attività impositiva

1. Le norme dei regolamenti provinciali che disciplinano l'attività impositiva dell'ente si ispirano ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. In particolare, le norme di cui al precedente comma:

- a) devono essere formulate in termini chiari e semplici;
- b) non potranno avere effetto retroattivo salvi i casi previsti dalla legge;
- c) se modificative di precedenti norme devono riportare il testo conseguentemente modificato.

3. L'amministrazione provinciale adotta idonee iniziative volte a:

- a) agevolare la tempestiva conoscenza delle disposizioni in materia tributaria mediante adeguata attività divulgativa;
- b) motivare adeguatamente i provvedimenti amministrativi
- c) impostare i rapporti con i contribuenti al principio della collaborazione, della buona fede e dell'affidamento;
- d) riconoscere il diritto di interpello del contribuente in materia di applicazione delle disposizioni tributarie.

4. I Regolamenti concernenti i tributi provinciali danno concreta attuazione ai principi enunciati nei precedenti commi del presente articolo.

ART.90 - Formazione del Bilancio

1. La Provincia, in conformità alle disposizioni di legge, nella formazione del bilancio di previsione annuale e poliennale, deve tenere conto delle esigenze di ordine finanziario indispensabili all'attuazione dei progetti di programma di sviluppo economico-sociale, con l'osservanza del metodo delle priorità.

2. Per la formazione e la gestione del bilancio, la Provincia emana il regolamento di contabilità in conformità ai principi stabiliti dal Decreto Legislativo n.77 del 25/2/1995 e successive modifiche ed integrazioni.

ART.91 - Demanio

1. I beni demaniali della Provincia sono iscritti in regolari inventari aggiornati al fine di assicurare la tempestiva eventuale modifica alla classificazione.

ART.92 - Patrimonio

1. I beni patrimoniali della Provincia, descritti in appositi inventari, sono, di norma, destinati al conseguimento di un reddito.

2. La Provincia, in ogni caso, ne cura la conservazione ed il migliore utilizzo.

ART.93 - Revisione economico-finanziaria

1. In armonia con l'art.57 dell'ordinamento delle autonomie locali nella Regione Siciliana, il Consiglio elegge un collegio di revisori, composto da tre membri e scelti:

- a) uno tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti che funge da presidente;
- b) uno tra gli iscritti nell'albo dei dottori commercialisti;
- c) uno tra gli iscritti nell'albo dei ragionieri.

2. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta.

3. I revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti della Provincia.

4. Il collegio dei revisori collabora con il Consiglio nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Provincia ed attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo.

TITOLO VII° **DISPOSIZIONI FINALI**

ART.94 - Disposizioni in materia di responsabilità

1. Per gli amministratori e per il personale provinciale si osservano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato.

2. Il Tesoriere ed ogni altro agente contabile che abbia maneggio di pubblico denaro o sia incaricato della gestione negli incarichi attribuiti a detti agenti devono rendere il conto della loro gestione e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei Conti, secondo le norme e le procedure previste dalle leggi vigenti.

NORME FINALI TRANSITORIE

ART.95 - Modifiche allo Statuto

1. Le eventuali norme integrative o modificative dello Statuto sono deliberate dal Consiglio, su proposta della Giunta o di dieci Consiglieri, con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione é ripetuta in sedute successive da tenersi entro trenta giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate, se la relativa deliberazione ottiene, per due volte, il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. La proposta di revisione respinta dal Consiglio non può essere rinnovata se non é trascorso almeno un anno dalla sua esitazione.

3. La competente Commissione Consiliare, entro due anni dall'entrata in vigore dello Statuto, sottopone al Consiglio Provinciale una dettagliata relazione, relativa ai problemi eventualmente riscontrati nella prima fase di applicazione dello Statuto medesimo.

4. Sulla base di tale relazione, che deve essere corredata da specifiche osservazioni ed eventuali proposte di emendamento, il Consiglio Provinciale procede alle eventuali opportune modifiche ed integrazioni del presente testo.-

ART.95/bis - Funzioni vicarie del Vicepresidente

1. soppresso

ART.96 – Regolamenti

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto, il Consiglio adotta i nuovi regolamenti e adegua le norme contenute in quelli vigenti.

DISPOSIZIONI FINALI

ART.97 - Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore il trentunesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo pretorio on line della Provincia Regionale.